



IL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO OBBLIGHI E FUNZIONI

L'Art. 25 del Testo Unico (Decreto Legislativo 81/2008)

CHE RUOLO SVOLGE?

Il medico competente del lavoro è nominato dal datore di lavoro ed effettua le visite mediche e gli accertamenti sanitari, esprime giudizi di idoneità, partecipa alla stesura e alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), collabora alla predisposizione del servizio di Pronto Soccorso.

Tra le sue funzioni ci sono anche quelle di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, informare i lavoratori su significato e risultati degli accertamenti sanitari, collaborare all'attività di informazione e formazione, partecipare alla riunione periodica. Il medico competente è tenuto al segreto professionale.

GLI OBBLIGHI (E LE SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO)

A) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, dove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.

QUALI SANZIONI SE NON RISPETTA LA LEGGE?

Con riferimento alla valutazione dei rischi, il medico competente incorre nell'arresto fino a tre mesi o ad ammenda da 438,40 a 1753,60 euro (Art. 58, co. 1, lett. c).





B) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 (visite mediche obbligatorie) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

QUALI SANZIONI SE NON RISPETTA LA LEGGE?

Il medico competente incorre nell'arresto fino a due mesi o ad ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b).

C) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

QUALI SANZIONI SE NON RISPETTA LA LEGGE?

Il medico competente incorre nell'arresto fino a due mesi o ad ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b).

D) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale.

QUALI SANZIONI SE NON RISPETTA LA LEGGE?

È previsto l'arresto fino a un mese o un'ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).

E) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

QUALI SANZIONI SE NON SI RISPETTA LA LEGGE?

Primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a). Le sanzioni amministrative per il datore di lavoro e il dirigente (secondo periodo) vanno da da 548,00 a 1.972,80 euro (Art. 55, co. 5 lett. h).

F) Lettera soppressa

G) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

QUALI SANZIONI SE NON RISPETTA LA LEGGE?

Il medico competente incorre nell'arresto fino a due mesi o ad ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b).





H) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria va da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).

I) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Per il medico competente la sanzione amministrativa pecuniaria va da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).

L) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

QUALI SANZIONI SE NON RISPETTA LA LEGGE?

La sanzione per il medico è l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro (Art. 58, co. 1, lett. c).

M) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

N) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso di titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per chiunque abbia dubbi o necessità di approfondire l'argomento, raccomandiamo di contattarci allo **SPORTELLO DEL LUNEDÌ**.

NELLA SEDE CGIL DI VIA GARIBALDI 3 A BERGAMO

è attivo il nuovo Sportello Sicurezza CGIL dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: Luigi Volpi, Rlst

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it